

Roma, 14 Gennaio 2020

INA20019

SM

Oggetto: Inail. Autoliquidazione 2019/2020, pubblicazione dell'Istruzione operativa e della Guida.

Dal 13 Gennaio u.s, l'Inail ha reso disponibile nella sezione dedicata del proprio sito internet (<https://www.inail.it/cs/internet/attivita/assicurazione/premio-assicurativo/autoliquidazione.html>), l'Istruzione operativa e la Guida all'autoliquidazione 2019/2020.

Entro il prossimo 17 Febbraio, il datore di lavoro è chiamato ai seguenti adempimenti:

- calcolare il premio anticipato per l'anno in corso (rata) e il conguaglio per l'anno precedente (regolazione);
- conteggiare il premio di autoliquidazione, dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione;
- pagare il premio di autoliquidazione utilizzando il modello di pagamento unificato F24.

La scadenza ultima per l'invio delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel corso del 2019, è stata invece fissata al **2 Marzo 2020**. Il mancato rispetto di questo termine, comporta la sanzione amministrativa di 770,00 euro (misura ridotta: 250,00 euro; misura minima: 125,00 euro), se la mancata o tardiva comunicazione non comporta una liquidazione del premio inferiore al dovuto.

La rateizzazione del premio in quattro rate è possibile, applicando i seguenti coefficienti per il calcolo degli interessi:

Rata	Data di scadenza	Data pagamento	Coefficiente
1	16.2.2020	17.2.2020	0
2	16.5.2020	18.5.2020	0,00226767
3	16.8.2020	20.8.2020	0,00461178
4	16.11.2020	16.11.2020	0,00695589

I datori di lavoro che presumano di erogare, nell'anno 2020, un importo di retribuzioni inferiore a quello corrisposto nel 2019 (ad esempio, per riduzione o cessazione dell'attività prevista nel 2020) **entro il 17 febbraio p.v** devono inviare all'Inail la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte attraverso il servizio "Riduzione Presunto", indicando le minori retribuzioni che prevedono di corrispondere nel 2020.

In ordine alla **riduzione del premio per le imprese artigiane**, l'Inail ha fornito queste istruzioni:

- Regolazione 2019. Sono ammesse alla riduzione le imprese in regola con tutti gli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dal decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni e dalle specifiche normative di settore, che non abbiano registrato infortuni nel biennio 2017-2018 e che abbiano presentato la preventiva richiesta di ammissione al beneficio barrando la casella "Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781" nella dichiarazione delle retribuzioni 2018, inviata entro il 16 maggio 2019.

La riduzione si applica alla regolazione 2019, nella misura del 7,38%.

Nelle basi di calcolo del premio, la sussistenza dei requisiti per la fruizione della riduzione è evidenziata nella sezione "Regolazione anno 2019 Agevolazioni" con il codice 127.



- Regolazione 2020. L'applicazione della riduzione alla regolazione 2020, per l'autoliquidazione 2020/2021, è subordinata alla presentazione della domanda di ammissione al beneficio da effettuare barrando l'apposita casella "*Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781*" nella dichiarazione delle retribuzioni 2019, da presentare entro il 2 marzo p.v.

Cordiali saluti